

LA PARITÀ DI TRATTAMENTO

All'interno delle norme codicistiche sulle società cooperative, assume particolare rilievo l'art. 2516 c.c. che disciplina il principio della parità di trattamento dei soci prevedendo letteralmente che: *“nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento”*.

Non sono pertanto ammessi comportamenti, clausole o condizioni che, nell'esecuzione dei rapporti mutualistici fra socio e cooperativa, contravvengano o pregiudichino, nei fatti o nello statuto, l'affermato principio di democrazia ed equità.

Agli amministratori è, pertanto, richiesto di uniformarsi a tale principio che è considerato un vero e proprio caposaldo non solo dopo la sua espressa declinazione ad opera del novellato art. 2516 *post*-riforma, ma che anche in precedenza era considerato nei fatti uno dei cardini della disciplina delle società cooperative.

La genericità del principio non consente di definire limiti precisi e condizioni per il suo rispetto, ma, a tale riguardo, ci “soccorre” la Cassazione che, con la Sentenza n. 6510/2004, ha affermato che un obbligo così pregnante, sia dovuto alla più accentuata rilevanza dell'elemento personale proprio delle cooperative che si esprime nella limitazione del diritto di voto (capitario) in assemblea, ma anche *“per la connotazione solidaristica di queste forme societarie, cui la stessa mutualità storicamente si riallaccia”*.

Secondo la Suprema Corte, quindi, la parità di trattamento è manifestazione del più ampio principio di buona fede, caratterizzante ogni rapporto contrattuale, per il quale è più che giustificato che *“gli aderenti ad una cooperativa si attendano, a parità di apporti, la possibilità di godere di pari benefici e quindi di fruire in pari misura dei servizi mutualistici che la società è chiamata a rendere loro”*.

Il principio di parità di trattamento, quindi, stabilisce una regola di comportamento cui gli organi sociali debbono scrupolosamente attenersi, la cui violazione, così come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, comporta una responsabilità degli amministratori, con conseguente risarcimento del danno in base al disposto dell'art. 2395 c.c.

La parità di trattamento, ovviamente, non costituisce una regola assoluta, ma subisce varie graduazioni, così come ogni principio giuridico, in base alle concrete circostanze di fatto; ad esempio, sarà legittima, in una cooperativa di lavoro, una differente retribuzione fra i soci purché dovuta alle diverse ed oggettive professionalità proprie dei soci lavoratori.

Ad integrazione e migliore definizione di quanto, condivisibilmente, affer-